

BOZZE DI STAMPA

1° marzo 2016

N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (859-1357-1378-1484-1553-D)

EMENDAMENTI

Art. 1.

1.100

PALMA, CALIENDO

Al comma 6, lettera a) dopo le parole: «delitto di lesioni personali colpose» inserire le seguenti: «o il delitto di omicidio stradale».

1.101

GIOVANARDI

Al comma 6, lettera a) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Non è parimenti soggetto all'arresto stabilito per il caso di flagranza di reato, il conducente che tiene analogo comportamento, in caso di incidente mortale, nei casi previsti dal primo comma e dai numeri 2) e 3) del quinto comma dell'articolo 589-bis del codice penale».

1.102

MUSSINI

Al comma 6, lettera a) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Non è parimenti soggetto all'arresto stabilito per il caso di flagranza di reato, il conducente che tiene analogo comportamento, in caso di incidente mortale, nei casi previsti dai numeri 2) e 3) del quinto comma dell'articolo 589-bis del codice penale».
